



Tribunale Ordinario di Pescara

SEZIONE CIVILE

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott. Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso depositato il 22/09/2025 da:

SOCIETÀ ENERGIA ITALIA S.p.A. (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01928010683),
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.
con sede legale in Pescara (PE) alla Via Caldora n. 4 e domicilio
eletto in Pescara (PE) alla Via A. Caldora n. 4 - Via G. Da Fiore n. 15, presso lo Studio
dell'Avv. Valentina Pierfelice (Cod. Fisc. PRF VNT 67P53 G482C), dalla quale è
rappresentata e difesa, giusta Delibera, in data 19.09.2025, del Consiglio di Amministrazione
Straordinario ex art. 120 bis CCII della stessa Società

VISTI:

- gli articoli 25-sexies, 23, 17, 39, 40, 44 e 54 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII);
- la relazione finale dell'Esperto depositata in data 19.09.2025 ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, che attesta lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non praticabilità delle soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b);
- la domanda di concordato semplificato presentata con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale;

- la richiesta di misure protettive e cautelari ai sensi dell'art. 54 CCII;

RILEVATO che:

- Società Energia Italia S.p.A. è imprenditore commerciale in forma di società di capitali, come previsto dall'art. 2 CCII ed ha il centro dei propri interessi *ex art.* 1 co. 1 lett. m) nel circondario del Tribunale di Pescara, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 CCII;

- la società versa in stato quantomeno di crisi, come definito dagli artt. 1 e 2 CCII, con attivo al 31.12.2024 pari a € 17.889.311,00 e passivo pari a € 14.809.983,00. Nel ricorso la crisi di SEI S.p.A. è ricondotta a un modello di business ad alta intensità finanziaria, che comporta acquisti anticipati di energia e versamenti fiscali prima dell'incasso. A ciò si aggiungono gli obblighi di garanzie verso operatori istituzionali, gli effetti della pandemia da Covid-19, del conflitto russo-ucraino, e l'aggravio di € 8.300.000 per derivati con MPS.;

- L'Esperto ha attestato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma nessuna delle soluzioni *ex art.* 23 CCII è risultata praticabile. La cessione del ramo d'azienda non si è perfezionata, e non è stato possibile raggiungere accordi di moratoria o continuità aziendale;

- la domanda è corredata dalla documentazione prevista dall'art. 39 CCII;

CONSIDERATO che:

-ai sensi dell'art. 44 CCII e della giurisprudenza di merito (Tribunale di Parma, 03/01/2025), durante il termine concesso per il deposito della proposta e del piano, la società è tenuta ad adempiere a obblighi informativi periodici. Tali obblighi mirano a garantire trasparenza verso i creditori e il Tribunale, e a monitorare l'evoluzione della situazione aziendale. La società dovrà comunicare tempestivamente ogni aggiornamento rilevante, inclusi sviluppi patrimoniali, modifiche nella composizione dell'attivo o del passivo, e ogni elemento utile alla valutazione della fattibilità della proposta;

RITENUTO che:

nel concordato semplificato *ex art.* 25-*sexies* CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano, decorrente dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, ha natura perentoria e non è suscettibile di proroga, neppure in presenza di istanza motivata del debitore. La procedura, accessibile esclusivamente come sbocco della composizione negoziata e solo su iniziativa del debitore, è caratterizzata da semplificazione e celerità, funzionali alla rapida liquidazione del patrimonio in assenza di soluzioni conservative

praticabili. La mancata presentazione della proposta entro il termine comporta l'inammissibilità della domanda e l'apertura della liquidazione giudiziale, ove ne ricorrano i presupposti (in tal senso v. Tribunale di Parma, 03/01/2025; Tribunale Milano, 31 Marzo 2025; Tribunale Taranto sez. II, 28/05/2025);

P.Q.M.

1. Fissa il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione *ex art. 17 comma 8 CCII*, entro il quale la società ricorrente dovrà depositare:

- la proposta di concordato semplificato;
- il piano di liquidazione;
- l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano;
- la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

2. Nomina Giudice relatore la Dott.ssa Federica Colantonio affinché provveda sull'istanza di misure protettive e cautelari richieste, nonché a relazionare al Collegio ove necessario;

4. Nomina ausiliario il Dott. Antonio DIGATI con studio Termoli (CB), Viale Sandro Pertini 1;

4. Dispone che la società istante depositi mensilmente (entro il 26/10 ed entro il 26/11) una relazione in cui riferisce in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere trasmessa all'ausiliario per eventuali osservazioni e pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. c);

5. Ordina alla società istante il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, della somma di euro 20.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria;

6. Dispone che il presente decreto sia comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato per estratto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 45, comma 2, CCII.

Così deciso in Pescara il 25/09/2025



Il Giudice rel.

Dott.ssa Federica Colantonio



Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

